



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2019
N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno 2019 , il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 19:10 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Basaldella Enrico	Presidente del Consiglio	Presente
Bassetti Franca	Consigliere	Presente
Visentini Ingrid	Consigliere	Presente
Rosati Alberto	Consigliere	Presente
Simoncig Davide	Consigliere	Presente
Basaldella Rodolfo	Consigliere	Presente
Cotterli Ada	Consigliere	Presente
Bevilacqua Paolo	Consigliere	Presente
Cleber Luigi	Consigliere	Presente
Filipig Sandro	Consigliere	Assente
Pontoni Tecla	Consigliere	Presente
Tuzzi Michele	Consigliere	Presente
Castellani Antonella	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Stanig Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella Enrico nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Sindaco lascia la parola al Vice Sindaco

Bassetti. Anche qui abbiamo confermato le aliquote 2018. Gli introiti sono destinati a finanziare in parte le spese per i servizi indivisibili. Anche qui le aree edificabili avranno degli sgravi. Il gettito presunto è di 43 mila euro circa.

Pontoni: voteremo a favore visto che permangono inalterate le aliquote 2018

Il Sindaco al termine degli interventi, dà lettura del deliberato prima di procedere alla votazione.

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che la determinazione delle aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019 risulta urgente ed improrogabile ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di rispettare il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, come modificato dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016;

DATO ATTO che, per quanto concerne la TASI:

- dal 01.01.2016 il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale - escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e comprese quelle assimilate per legge e per regolamento - , come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (art 1, comma 669, Legge n. 147/2013 come novellato dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015);

- la base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU in vigore dal 1° gennaio 2014. (art 1, comma 675, Legge n. 147/2013);

- l'aliquota di base della TASI adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (art 1, comma 676, Legge n. 147/2013);

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. (art 1, comma 677, Legge n. 147/2013);

- l'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere l'aliquota di base (art 1, comma 678, Legge n. 147/2013);

- dall'1.1.2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all' 1 per mille, fatta salva la

possibilità per il Comune di modificare detta aliquota in aumento fino al 2,5 per mille o in diminuzione fino all'azzeramento (ai sensi dell'art. 1, comma 678, Legge n. 147/2013 come novellato dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015);

- il Consiglio Comunale, contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo (art. 1, comma 682, Legge 27 dicembre 2013, n. 147);

VISTO il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC. Componente servizi indivisibili - TASI" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 09 settembre 2014;

RITENUTO opportuno confermare anche per il 2019 le aliquote TASI già deliberate per l'anno 2017 e 2018 ed in particolare:

0,5 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (fabbricati c.d. di lusso) Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (fabbricati di lusso) e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7
0,6 per mille	FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D"
0,5 per mille	AREE FABBRICABILI
0,5 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
0,5 per mille	ALTRI IMMOBILI (AD ESCLUSIONE DEI TERRENI AGRICOLI CHE SONO ESCLUSI DAL TRIBUTO)

RILEVATO che in base all'articolo 55 del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09 settembre 2014, il tributo è destinato al finanziamento parziale dei seguenti servizi comunali indivisibili, individuati sulla base del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 in corso di approvazione:

<i>Servizio</i>	Totale
Anagrafe e Stato Civile - MISSIONE 1 PROGRAMMA 7	€ 65.591,00
Viabilità e Illuminazione pubblica - MISSIONE 10 PROGRAMMA 5	€ 67.313,75

DATO ATTO che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011: - a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; - il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni; - che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale;

UDITA quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame.

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

pertanto, in esito alla suddetta votazione

CON VOTI unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la legge nr. 127/2017, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale

DELIBERA

1. Di confermare le aliquote TASI per l'anno 2019 come segue:

0,5 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (fabbricati c.d. di lusso) Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (fabbricati di lusso) e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7
0,6 per mille	FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D"
0,5 per mille	AREE FABBRICABILI
0,5 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
0,5 per mille	ALTRI IMMOBILI (AD ESCLUSIONE DEI TERRENI AGRICOLI CHE SONO ESCLUSI DAL TRIBUTO)

2. Di dare atto che le aliquote rispettano i limiti fissati dall'articolo 1, comma 677 della L. 27/12/2013, n. 147;

3. Di dare atto che il gettito del tributo, previsto in presunti € 43.800,00, consente di ottenere una parziale copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale e richiamati in premessa;

4. Di inviare, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D. Lgs. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni e di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, gli elementi risultanti dalla presente deliberazione, secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

INDI, con votazione separata, come segue:

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. 24.5.2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da LUISA BASSO in data 01 febbraio 2019.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARIACRISTINA VIRGILIO in data 01 febbraio 2019.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Basaldella Enrico

Il Segretario
F.to Stanig Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/03/2019 al 16/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Moimacco, lì 02/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luisa Basso

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 25/02/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to
F.to Luisa Basso

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento